

Sentenza: n. 81 del 3 Maggio 2013

Materia: separazione tra funzioni di indirizzo e gestione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 97 Cost.

Remittente: Tribunale amministrativo regionale Sardegna – sez. II

Oggetto: articolo 8 legge Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione); articolo 48 comma 3 legge Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)

Esito: legittimità dell'articolo 48 comma 3 l.r. Sardegna n. 9/2006; inammissibilità della questione relativa all'articolo 8 comma 4 l.r. Sardegna n.31/1998

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Il TAR Sardegna solleva questione di legittimità costituzionale delle norme in epigrafe indicate nel corso di un giudizio avente ad oggetto una delibera con la quale la Giunta regionale si era espressa sulla compatibilità ambientale di un progetto relativo al rinnovo di concessione mineraria.

Assume il remittente che l'articolo 48 comma 3 l.r. Sardegna n. 9/2006 nel demandare alla Giunta regionale la competenza a deliberare in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sulla base di attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali, contrasta con il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione, espressione diretta dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 Cost.

Ciò sul presupposto che la valutazione di impatto ambientale è un atto amministrativo di gestione, di natura tecnico discrezionale, in cui non rilevano profili di programmazione o valutazioni di indirizzo politico.

La Corte, anche alla luce di proprie precedenti pronunce, conferma che il principio di separazione tra indirizzo e gestione ha carattere generale e trova il suo fondamento nell'articolo 97 Cost., tuttavia precisa che spetta poi al legislatore individuare la linea di demarcazione tra atti di indirizzo e atti gestionali. Nello stabilire tale limite il legislatore non può compiere scelte che contrastino in modo irragionevole con il principio di separazione venendo a ledere l'imparzialità dell'amministrazione.

Procedendo all'esame della norma sulla base di quanto richiamato la Corte riconosce che la stessa è conforme alla Costituzione in quanto non irragionevole.

Infatti la VIA è un provvedimento particolarmente complesso in cui accanto a verifiche di natura tecnica sulla compatibilità ambientale di un progetto (che rientrano nell'attività di gestione in senso stretto) *“si affiancano e si intrecciano complesse valutazioni che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell'ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico – assumono indubbiamente un particolare rilievo politico”*.

Da qui l'infondatezza della questione.

Viene invece dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza la questione relativa all'articolo 8 comma 4 l.r. Sardegna n. 31/1998.